

Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 7 giugno 2018
Modifica ed integrazione Deliberazione n. 439 del 16.5.2018 avente ad oggetto Determinazione definitiva dei fondi contrattuali del personale del Comparto dell'Azienda ULSS n. 5 "Polesana" – Anno 2017

1. Premessa

Disposizioni normative e circolari attuative che disciplinano l'attività di controllo del Collegio sindacale presso amministrazioni pubbliche, in materia di contrattazione collettiva integrativa.

Articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001

*Comma 1 - Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, **con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori** è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.*

*Comma 3 - Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, **certificate dagli organi di controllo interno**, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.*

Circolare vademecum MEF-RGS – Ispettorato generale di Finanza - n. 20 del 5 maggio 2017 per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici.

Punto 7.3 - I controlli sulla contrattazione integrativa.

Prevede, tra l'altro, che nella sua funzione di controllo il Collegio sindacale è tenuto a verificare, tra l'altro, anche la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai C.C.N.L. e dalle leggi che sono intervenute in materia, evidenziando che:

- ✓ “....le fonti di finanziamento dei fondi e le indennità (in senso lato) erogabili a livello decentrato, dunque, non possono essere in contrasto con quanto previsto a livello nazionale, essendoci tra i due un rapporto di tipicità. La sanzione è la nullità delle clausole difformi.”

- ✓ *“Il controllo del Collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell’attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorchè le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dall’applicazione dei criteri di selettività nell’erogazione della produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.”*

- ✓ *“Il medesimo discorso può essere traslato per quanto concerne il trattamento accessorio della dirigenza”*

Inoltre, la circolare richiamata formula ulteriori considerazioni circa il ruolo e le prerogative del rappresentante MEF nell’Organo di controllo, **precisando che il medesimo non può prescindere dai legami con il proprio Dicastero** ma al contrario, con l’invio dei bilanci e dei verbali del Collegio di cui è componente deve mettere l’Amministrazione in grado di svolgere la propria azione di coordinamento della finanza pubblica.

Infine, viene precisato che i predetti orientamenti sono posti all’attenzione dei Dirigenti dei Servizi Ispettivi che ne terranno conto – in quanto applicabili – nel corso delle verifiche amministrativo-contabili presso enti ed organismi pubblici, disposte dal MEF.

1. Contenuto della deliberazione.

L’Azienda ha definito con la Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 7.6.2018, trasmessa via mail in pari data, la *“Modifica ed integrazione Deliberazione n. 439 del 16.5.2018 avente ad oggetto Determinazione definitiva dei fondi contrattuali del Comparto dell’Azienda ULSS n. 5 - Anno 2017.”*, corredata dalle previste relazioni tecnico illustrativa e tecnico-finanziaria, in sostituzione della precedente deliberazione n. 439 non certificata dal Collegio sindacale nella riunione del 6 giugno 2018 - Verbale n. 15, per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate.

Negli allegati alla citata deliberazione, comprensivi ora anche dei prospetti riepilogati e ricostruttivi (in precedenza mancanti) delle decurtazioni per i primi 10 giorni di malattia previste dall’art. 71 del decreto legge n. 112/2008, risultano illustrate nel dettaglio le quantificazioni storiche dei relativi fondi e le eventuali decurtazioni operate ai medesimi in applicazione della vigente normativa in materia di contenimento dei trattamenti economici accessori complessivi del personale pubblico, in relazione alle istruzioni operative emanate dal MEF-RGS.

2. Osservazioni del Collegio sindacale

Il Collegio nella seduta del 20 giugno 2018 prende atto che l’Azienda:

- a) ha apportato le modifiche richieste dal Collegio sindacale riguardanti la possibilità di utilizzare il 50% di risparmi effettivamente realizzati per le misure di incentivazione del personale, ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, a seguito dell’avvenuta certificazione del Collegio sindacale dell’Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 della legge regionale n. 45/2017 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), che ha sostituito il comma 4 dell’art. 29 della legge regionale n. 30/2016, ha disposto che *“I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati annualmente dalla Regione nell’importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa del personale dell’azienda costituita ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 25 ottobre 2015, n. 16”*.

Il successivo comma 5, relativo alla quantificazione degli oneri, determina in euro 500.000 complessivi a livello regionale le risorse finanziarie a tale fine destinate.

- b) ha prodotto i prospetti riepilogati e ricostruttivi (in precedenza mancanti) delle decurtazioni per i primi 10 giorni di malattia previste dall'art. 71 del decreto legge n. 112/2008 relativi fondo previsto dall'art. 7 del CCNL 31.7.2009 per *“compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagi, pericolo o danno”*; pari ad euro 621,15;
- c) ha prodotto i prospetti riepilogati e ricostruttivi (in precedenza mancanti) delle decurtazioni per i primi 10 giorni di malattia previste dall'art. 71 del decreto legge n. 112/2008 relativi fondo previsto dall'art. 8 del CCNL 31.7.2009 *“della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazioni individuali”*: non viene indicato alcun importo;
- d) ha prodotto i prospetti riepilogati e ricostruttivi (in precedenza mancanti) delle decurtazioni per i primi 10 giorni di malattia previste dall'art. 71 del decreto legge n. 112/2008 relativi fondo previsto dall'art. 9 del CCNL 31.7.2009 per il *“finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica”*: pari ad euro 7.353,92;

Il Collegio sindacale, inoltre, nell'attività di esame della documentazione prodotta dall'Azienda, anche con controlli a campione su alcuni cedolini paga dei dipendenti, ha riscontrato che la base di calcolo su cui sono applicate le decurtazioni previste dall'art. 71 del decreto legge n. 112/2008, in relazione alle voci fisse e continuative del trattamento economico accessorio, non tiene conto di quanto previsto dalla Conferenza delle Regioni in materia di interpretazione delle disposizioni del decreto legge n. 112/2008 (articolo 71) per il personale del S.S.N. del 13 novembre 2008.

L'Azienda, infatti, applica le decurtazioni in esame in relazione alla durata del mese in cui si sono verificate le assenze per la malattia (1/28, 1/29, 1/30, 1/31 del corrispondente trattamento accessorio fisso e continuativo) con ciò determinando una situazione anomala: a fronte di indennità pagate in misura fissa e costante per tutti i 12 mesi dell'anno a prescindere dalla loro composizione giornaliera, le decurtazioni per malattia, invece, risultano applicate non in misura costante ma con importi differenziati in relazione al numero di giornate di cui si compone la corrispondente mensilità incisa.

Sul punto, il Collegio sindacale evidenzia che le sopra richiamate linee guida della **Conferenza delle Regioni – Punto 1 – Metodologia di decurtazione** prevedono che *“In via convenzionale la decurtazione è calcolata sulla base di tanti ratei giornalieri (inclusi pertanto anche i giorni festivi o non lavorativi) di assenza per malattia (fino al massimo di dieci giorni) calcolati dividendo l'importo mensile delle voci retributive interessate alla decurtazione per 30 (l'importo annuale per 360), in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo pieno.....”*.

Inoltre, per quanto attiene alle mancate decurtazioni al fondo previsto dall'art. 8 del CCNL 31.7.2009 *“della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazioni individuali”*, si fa presente che in linea con quanto indicato dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 7/2008 e richiamato dalla Conferenza delle Regioni, nel caso in cui siano in essere nell'Azienda sistemi premiali in cui sia esplicitamente prevista (anche parzialmente) come indicatore di performance la presenza in servizio con esclusione della malattia, dovranno essere previste decurtazioni economiche in misura proporzionale alla quantità delle assenze verificatesi.

Sul punto, si fa presente che l'Azienda rientra nella tipologia sopra richiamata in quanto l'intesa negoziale relativa all'istituto della produttività collettiva del personale del Comparto dell'anno 2017 prevede esplicitamente la corresponsione del *“Premio, di produttività”* con il criterio della *“quota teorica” ridotta in proporzione alle giornate di assenza*”.

Tanto premesso, il Collegio sindacale tenuto conto delle osservazioni sopra indicate e considerato che:


- ✓ i risparmi derivanti dall'applicazioni dell'art. 71 del decreto legge n. 112/2008 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio;
- ✓ i differenti criteri adottati dall'Azienda per l'applicazione dell'art. 71 del decreto legge n. 112/2008, non comportano variazioni di notevole entità ai fini della corretta quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio;
- ✓ appare opportuno definire, seppur con riserva, la quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio dell'anno 2017 al fine di consentire la conseguente rideterminazione dei medesimi a decorrere dall'anno 2018, sulla base di quanto previsto dal nuovo CCNL del personale del Comparto relativo al triennio 2016-2018, il quale modifica l'articolazione strutturale e le fonti di finanziamento dei fondi stessi;
- ✓ va assicurata, in ogni caso, la copertura finanziaria delle prestazioni lavorative effettivamente rese dal personale, incluse quelle correlate a rischio e disagio, i cui oneri sono posti a carico dei fondi per il trattamento accessorio;
- ✓ non vi sono elementi ostativi, nell'ambito del potere di autotutela dell'Azienda, all'ulteriore rideterminazioni dei fondi per l'anno 2017, all'esito dei nuovi conteggi elaborati dalle competenti strutture organizzative dedicate alla gestione del risorse umane;

determina la certificazione della deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 7 giugno 2018 avente per oggetto la "*Modifica ed integrazione Deliberazione n. 439 del 16.5.2018 avente ad oggetto "Determinazione definitiva dei fondi contrattuali del Comparto dell'Azienda ULSS n. 5 - Anno 2017."* con la **raccomandazione** di armonizzare, in tempi brevi, la metodologia di decurtazione in trattazione sulla base di quanto indicato dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Conferenza delle Regioni, ferme restando le valutazioni che il Collegio sindacale riterrà di formulare in sede di predisposizione del questionario anno 2017 per la Corte dei Conti, per quanto attiene alle pregresse annualità.

Rovigo _____

20 GIU. 2018

Il Collegio sindacale



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Franco Forzani'. The signature is written over a horizontal line that serves as a separator between the text 'Il Collegio sindacale' and the signature itself.